



## RICHIESTA APPLICAZIONE DETRAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE - AUTOCERTIFICAZIONE  
(art. 2 L. 4.01.1968 n. 15, modificato dall'art. 3 L. 15.05.1997, n. 127 e art. 1 D.P.R. 20.10.1998, n. 403)

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'AMMISSIONE AL PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI  
AI REDDITI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_

residente dal \_\_\_\_\_<sup>1</sup> in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ comune \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

telefono \_\_\_\_\_ cell. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

comune di residenza al **01/01/2010**<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

con riferimento al  contratto /  borsa di studio relativa al/ai periodo/i :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

presa visione delle avvertenze relative alla compilazione della presente dichiarazione e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 26 della L. 4.1.1968, n. 15, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché della sanzione della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rivelatasi successivamente non veritiera (art. 11, comma 3, D.P.R. 403/98),

**dichiara**

di essere (**da compilarsi solo in caso di richiesta detrazioni per familiari a carico**):

celibe/nubile

coniugato/a

in data \_\_\_\_\_

vedovo/a

dal \_\_\_\_\_

separato/a

dal \_\_\_\_\_

divorziato/a

dal \_\_\_\_\_

di avere titolo, a decorrere dal \_\_\_\_\_ alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del D.P.R. 917/86

di richiedere l'attribuzione dell'intero importo minimo di detrazione spettante pari ad € 1.380,00 (facoltà prevista solo per i contratti/borse di studio di durata inferiore all'anno e per importo inferiore ad € 8.000,00)

di non avere titolo, a decorrere dal \_\_\_\_\_ alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del D.P.R. 917/86

<sup>1</sup> Il campo va compilato **solo in caso di modifica** della residenza **dopo l' 01.01.2009** con la data di decorrenza del cambio

<sup>2</sup> La compilazione del campo è **OBBLIGATORIA**







## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modulo va compilato a cura del soggetto interessato (in quanto si tratta di autocertificazione) e deve essere consegnato agli Uffici in anticipo rispetto alla scadenza del primo pagamento. Quanto dichiarato viene applicato per l'intero anno 2010, salvo l'obbligo dell'interessato di segnalare eventuali variazioni della sua situazione.

In particolare, nella compilazione del modulo si chiede di attenersi alle seguenti istruzioni:

- **Dati anagrafici:** devono essere riportati tutti i dati anagrafici in maniera completa. In riferimento alla residenza, in caso di variazione successiva all' 01.01.2009, è necessario indicare anche la data di decorrenza del cambio residenza;
- **Tipo di compenso:** deve essere barrata la casella che specifica la tipologia della prestazione (es. borsa di studio: va indicata con precisione la durata della borsa (es. 1.11.2009 – 31.10.2010));
- **Rinuncia alle detrazioni fiscali:** qualora il soggetto rinunci alla detrazione (es. perché dipendente o collaboratore presso un altro ente) deve barrare l'apposita casella "di non avere titolo alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettere a), b), c) e comma 2 del D.P.R. 917/86";
- **Altre collaborazioni:** qualora il soggetto abbia in corso altri contratti di collaborazione coordinata e continuativa con enti diversi dall'Università va compilata anche la relativa sezione.

A decorrere dal 01 gennaio 2007 (articolo 1, commi da 6 a 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria anno 2007) i redditi di lavoro dipendente e quelli assimilati a lavoro dipendente (tra i quali rientrano anche le collaborazioni coordinate e continuative e le borse di studio) sono così determinati:

REDDITO LORDO (es. compensi erogati dall'Università degli Studi di Trento o da altri soggetti)	
– RITENUTE PREVIDENZIALI (es. INPS Gestione Separata, INAIL...)	
=	<b>IMPONIBILE FISCALE</b>
IMPOSTA LORDA CALCOLATA A SCAGLIONI	
– DETRAZIONI PER SPESE PRODUZIONE REDDITO	
– DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA	
=	– IMPOSTA NETTA
=	<b>REDDITO NETTO</b>

### ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2007.

Anno 2007	
Scaglione	Aliquota
Fino € 15.000,00	23%
Da € 15.000,01 a € 28.000,00	27%
Da € 28.000,01 a € 55.000,00	38%
Da € 55.000,01 a € 75.000,00	41%
Oltre € 75.000,00	43%



A decorrere dal 01 gennaio 2007 le detrazioni per lavoro dipendente e assimilato sono le seguenti:

Reddito complessivo annuo	Detrazione annua
Fino ad euro 8.000,00	<p>€ <b>1.840,00</b> con le seguenti particolarità:</p> <p>a. se il rapporto è <u>a tempo determinato</u> la detrazione effettivamente spettante non può essere <b>inferiore ad € 1.380,00</b></p> <p>b. la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore ad <b>€ 690,00</b></p>
Da euro 8.000,01 ad euro 15.000,00	<p>€ <b>1.338,00</b> incrementati dell'importo derivante dalla seguente formula:</p> $€ 502 \times \frac{15.000,00 - \text{reddito complessivo}}{7.000,00}$
Da euro 15.000,01 ad euro 55.000,00	<p>La detrazione spettante è determinata dalla seguente formula matematica:</p> $€ 1.338,00 \times \frac{55.000,00 - \text{reddito complessivo}}{40.000,00}$ <p>Il coefficiente va assunto nelle prime 4 cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta</p>

Per i redditi complessivi che vanno da euro 23.000,00 ad euro 28.000,00 la detrazione per lavoro dipendente deve essere incrementata dei seguenti importi:

Reddito complessivo annuo	Maggiorazione
Da euro 23.000,01 ad euro 24.000,00	Euro 10,00
Da euro 24.000,01 ad euro 25.000,00	Euro 20,00
Da euro 25.000,01 ad euro 26.000,00	Euro 30,00
Da euro 26.000,01 ad euro 27.700,00	Euro 40,00
Da euro 27.700,01 ad euro 28.000,00	Euro 25,00

Le detrazioni per lavoro dipendente devono essere rapportate al periodo di lavoro dell'anno.

### FAMILIARI A CARICO

A decorrere dal 01 gennaio 2007 le detrazioni fiscali per carichi di famiglia sono le seguenti:

⇒ **Detrazioni per coniuge a carico.**

Reddito complessivo annuo	Detrazione annua
Fino ad euro 15.000,00	<p>€ <b>800,00</b> ridotti dell'importo derivante dal seguente calcolo:</p> $110 \times \frac{\text{reddito complessivo}}{15.000}$ <p>⇒ se il risultato del rapporto è uguale ad 1 la detrazione spettante è pari a <b>€ 690,00</b></p> <p>⇒ se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta</p>
Da euro 15.000,01 ad euro 40.000,00	€ <b>690,00</b>
Da euro 40.001,00 ad euro 80.000,00	<p>La detrazione spettante è determinata dalla seguente formula matematica:</p> $€ 690,00 \times \frac{80.000,00 - \text{reddito complessivo}}{40.000,00}$

Per i redditi complessivi che vanno da euro 29.000,00 ad euro 35.200,00 la detrazione per coniuge a carico deve essere incrementata dei seguenti importi:

Reddito complessivo annuo	Maggiorazione
Da euro 29.000,01 ad euro 29.200,00	Euro 10,00
Da euro 29.200,01 ad euro 34.700,00	Euro 20,00
Da euro 34.700,01 ad euro 35.000,00	Euro 30,00
Da euro 35.000,01 ad euro 35.100,00	Euro 20,00
Da euro 35.100,01 ad euro 35.200,00	Euro 10,00



⇒ **Detrazioni per figli a carico:**

Figlio di età inferiore a 3 anni	Euro	900,00
Figlio di età superiore a 3 anni	Euro	800,00
Figlio portatore di handicap	di età inferiore a 3 anni (900,00+ 220,00)	Euro 1.120,00
	di età superiore a 3 anni (800,00+ 220,00)	Euro 1.020,00
Con più di 3 figli a carico la detrazione aumenta di euro 200,00 per ciascun figlio a partire dal primo		

Le detrazioni spettano in rapporto alla seguente formula:

$$\frac{\text{€ 95.000,00 - reddito complessivo}}{\text{€ 95.000,00}}$$

Per determinare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per figli a carico per il coefficiente ottenuto dal sopra riportato rapporto (assunto nelle prime 4 cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o uguale a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000,00 euro indicato nella formula va aumentato di 15.000,00 euro per ogni figlio successivo al primo (es. in caso di 2 figli a carico, l'importo aumenta a 110.000,00, con 3 figli a carico aumenta a 125.000,00).

A decorrere dal 2008 la legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007 art. 1, commi 15 e 16) prevede un'ulteriore detrazione per un importo pari ad euro 1.200,00 per le famiglie che abbiano almeno 4 figli a carico. Il collaboratore/borsista **deve richiedere espressamente** l'applicazione della detrazione ed indicare la percentuale di spettanza in relazione alla situazione giuridica del nucleo familiare.

⇒ **Detrazioni per altri familiari a carico:**

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari ad euro 750,00. Le detrazioni spettano in rapporto alla seguente formula:

$$\frac{\text{€ 80.000,00 - reddito complessivo}}{\text{€ 80.000,00}}$$

Per determinare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal sopra riportato rapporto (assunto nelle prime 4 cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o uguale a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possiede per l'anno in corso redditi propri per un ammontare complessivo superiore a € 2.840,51/annue, al lordo degli oneri deducibili<sup>3</sup>

Appartengono alla categoria dei familiari a carico i seguenti soggetti:

- i figli, compresi i figli naturali e riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, indipendentemente dall'età e dalla circostanza che convivano o meno con il contribuente;
- gli altri soggetti indicati all'art. 433 Codice Civile: genitori (in mancanza gli ascendenti prossimi), adottanti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle germani o unilaterali, nipoti a condizione che convivano con il contribuente.

Le detrazioni per i figli non si possono più ripartire liberamente fra i genitori. E' prevista infatti, la ripartizione al 50 per cento della somma spettante tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In alternativa, si può scegliere di attribuire tutte le detrazioni al genitore che possiede il reddito più elevato; tale facoltà consente a quest'ultimo, nel caso di incapacienza del genitore con reddito più basso, di beneficiare per intero delle detrazioni.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la norma dispone che:

- se non c'è accordo fra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50 per cento;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (in caso di incapacienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore. In quest'ultimo caso, salvo diverso accordo fra le parti, il genitore che utilizza per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita.

Per poter usufruire della detrazione i familiari a carico devono avere reddito inferiore a **€ 2.840,51** annuo al lordo degli oneri deducibili<sup>1</sup>.

Vi sono casi in cui, in assenza del coniuge, la detrazione prevista per il coniuge stesso può essere applicata al primo figlio, se più conveniente, nei seguenti casi :

- a. il coniuge è deceduto;
- b. l'altro coniuge non ha riconosciuto i figli naturali;
- c. il richiedente le detrazioni possa dimostrare che i familiari sono esclusivamente a proprio carico;
- d. da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

<sup>3</sup> Ai fini del raggiungimento del limite si devono considerare le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, missioni nonché dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.



#### 4. VALIDITA'

Le detrazioni per familiari a carico devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate.

Il richiedente deve comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni dichiarate. **Per i contratti pluriennali la richiesta di detrazione deve essere compilata annualmente** (ex art. 1, comma 221 della Legge 24.12.2007, n. 244 – “Legge Finanziaria per il 2008”)